

N. 21019/2019 R.G.



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. 21019/2019 R.G.

promossa da

**I. S.R.L.** contro

**B. S.R.L.S. SOCIETÀ UNIPERSONALE**

**Verbale dell'udienza in assenza**  
**conseguente a [trattazione scritta](#)**  
**(art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)**

Oggi **9 luglio 2020** alle ore 13.10, il giudice, richiamate le linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna all'esito della sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla fissazione e trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;

dato atto che l'attrice non ha depositato nota scritta, al contrario della convenuta che ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione;

ritenuto che:

- tale eccezione è astrattamente idonea a precludere l'esame del merito;

- come già osservato nell'ordinanza che ha disposto la trattazione scritta, il provvedimento inserito nel verbale telematico, come tale conoscibile dalle parti, non è oggetto di autonoma comunicazione (v. anche le linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna)

fissa

per precisazione conclusioni e discussione orale ai fini dell'art. 281 *sexies* c.p.c. l'udienza **martedì 21 luglio 2020 ore 10,00.**

Il giudice  
Antonio Costanzo

